

CITTÀ DI MONCALIERI

**CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
AREA DELLA DIRIGENZA**

- 1) Destinazione del fondo di posizione e risultato per l'anno 2012 (art 5 CCNL 1.4.1999 come sostituito dall'art. 4 comma 1 del CCNL 22.2.2006).
- 2) Criteri generali per l'utilizzo delle medesime risorse per la determinazione delle retribuzioni di posizione e risultato (art 4 comma 1 lett g) CCNL 1.4.1999).

Moncalieri, 18 Febbraio 2013

Premesso che:

- in data 12 dicembre 2012 le parti hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per la destinazione del fondo di posizione e risultato per la dirigenza anno 2012;
- in data 21 dicembre 2012 le parti hanno sottoscritto integrazione alla precedente ipotesi di accordo con riferimento ai criteri per la remunerazione degli incarichi ad interim;
- la Giunta Comunale con deliberazione GC n. 33 del 14 febbraio 2013 ad oggetto "Trattamento economico accessorio della dirigenza - autorizzazione a sottoscrivere contratto decentrato per l'anno 2012" ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo in via definitiva;
- il Collegio dei revisori dei conti con parere favorevole n. 10 dell'11 febbraio 2013 ha verificato positivamente la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa per l'area dirigenza con i vincoli di bilancio e il rispetto delle norme di legge e delle clausole contrattuali e con certificazione n. 9 dell'11 febbraio 2013 ha certificato le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria;

In data odierna, la delegazione di parte pubblica rappresentata dal

Dr. Fausto Pavia - Segretario Generale – Presidente

i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali di Categoria firmatarie del CCNL

CGIL FP Dirigenza, Dott. Giuliano Nozzoli

CISL FPS Dirigenza, Dott. Roberto Loiacono

UIL Dirigenza, Giacomino Ballurio

DIREL, Arch. Giuseppe Pomero – *Non presente ma ha trasmesso in data odierna via e-mail dichiarazione a verbale allegata*

sottoscrivono il seguente accordo coordinato:

Preso atto che, come previsto nella ipotesi di accordo, il fondo oggetto del presente accordo decentrato è integrato dagli incentivi a destinazione vincolata e ridotto ai sensi dell'art 9, comma 2 bis del dl 78/2010 a consuntivo, secondo i criteri e le regole di calcolo determinate

nella deliberazione GC n. 427 del 29 novembre 2012 e recepita nel presente accordo decentrato integrativo.

1) Destinazione del fondo di posizione e risultato

art. 4, c 1 lett g) CCNL 23.12.1999

art. 5, c 1 del CCNL 1.4.1999 (come modificato dall'art 4 CCNL 22.2.2006)

DESTINAZIONE DEL FONDO DIRIGENTI – ANNO 2012 (su base annua)		
DESTINAZIONE		
POSIZIONE (n. 9 posizioni)		
Retribuzione di posizione per 8 posizioni a tempo indeterminato	254.500,00	1 di fascia A € 35.000,00
<i>Retribuzione di posizione per 1 posizione coperta con dirigente in servizio a tempo determinato, finanziata con risorse proprie di bilancio</i>	32.000,00	6 di fascia B € 32.000,00 2 di fascia C € 29.000,00, oltre indennità di vice segretario € 1.500,00
FONDO DI POSIZIONE su base annua, per nove posizioni	286.500,00	per n. 9 posizioni
DECURTAZIONE Art. 9 comma 2 bis SULLA POSIZIONE		da determinare a consuntivo
QUOTA RISPARMIO POSIZIONE A RISULTATO INTERIM		da determinare
RISULTATO (n. 9 posizioni)		
Retribuzione di risultato per 8 posizioni a tempo indeterminato	80.966,22	
<i>Retribuzione di risultato per 1 posizione coperta con dirigente in servizio a tempo determinato, finanziata con risorse proprie di bilancio</i>	10.120,78	
FONDO DI RISULTATO su base annua, per nove posizioni	91.087,00	
FONDO DI POSIZIONE E RISULTATO		377.587,00
DECURTAZIONE Art. 9 comma 2 bis SUL RISULTATO		da determinare a consuntivo
Incentivi a destinazione vincolata art 26 c. 1 lett e) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del presente CCNL e all'art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.	3.250,19	
Totale FONDO DI RISULTATO	94.337,19	
TOTALE FONDO DI POSIZIONE E RISULTATO COMPRENSIVO DELLE RISORSE A SPECIFICA DESTINAZIONE	380.837,19	per n. 9 posizioni in dotazione organica
Economie da esercizio precedente (anno 2011) per risparmi da fondo di posizione confluiti in fondo di risultato e destinati al risultato dell'anno successivo (vedi anche parere cortei dei conti)		

2) Criteri generali per la distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato (art 4 comma 1 lett g) CCNL 1.4.1999)

a) Riduzione del fondo art 9, comma 2 bis dl 78/2010

Ai sensi dell'art 9, comma 2 bis dl 78/2010, il fondo di posizione e risultato non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e deve essere ridotto, a consuntivo, in misura proporzionale alla riduzione dei dirigenti in servizio. Le economie che si determinano sono destinate a economia di bilancio.

La suddetta riduzione va effettuata sull'intero fondo di posizione e risultato al netto delle somme da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare, ovvero nel caso in cui il posto resosi vacante venga assegnato ad interim ad altro dirigente in servizio (Circolare n. 12 15 aprile 2011 Ministero dell'economia e delle Finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

b) Criteri per la determinazione delle retribuzioni di risultato

Il fondo di risultato è ripartito a consuntivo in proporzione al punteggio che esprime la valutazione complessiva di ciascun dirigente, determinato applicando la metodologia di valutazione vigente nell'ente.

c) Criteri generali per la remunerazione degli incarichi *ad interim*

Il criterio adottato per la ripartizione degli interim per i settori vacanti per i quali gli incarichi sono stati ripartiti in servizi e/o uffici, a valere dal 2011 e per gli anni successivi è quello di contare i servizi e di equiparare a servizi gli uffici dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e di spesa, qualora siano stati oggetto di deleghe separate.

Resta confermato quanto già stabilito dal contratto decentrato integrativo dell'anno 2010, che stabiliva la quota da destinarsi alla remunerazione degli incarichi ad interim in misura pari al 50% delle economie che si determinano sul fondo di posizione per posti vacanti. Dette economie da fondo di posizione incrementano il fondo di risultato dell'anno di riferimento ai sensi dell'art 27, comma 9 del CCNL 23.12.1999.

L'indennità di risultato aggiuntiva che in tal modo si determina per la reggenza temporanea, comprensiva della retribuzione di risultato del posto vacante, non può superare il 50% dell'indennità di posizione del dirigente incaricato ad interim.


Per l'anno 2012, in considerazione dell'eccezionalità della situazione delle posizioni vacanti e del numero di interim attribuiti ai dirigenti rimasti in servizio, la quota del risparmio di posizione per gli incarichi vacanti da destinarsi alla remunerazione degli incarichi ad interim è stabilita in misura pari al 60%. Resta invariato il limite del 50% dell'indennità di posizione del dirigente incaricato ad interim per la retribuzione di risultato aggiuntiva che si viene a determinare.

Nel caso in cui la reggenza temporanea sia assegnata a dirigente in servizio a tempo determinato, il compenso è ugualmente dovuto.

d) Utilizzo delle economie che si determinano sul fondo di risultato

Le economie che si determinano sul fondo di posizione e risultato per effetto delle valutazioni costituiscono economie di bilancio.

e) Incentivi a destinazione vincolata -Valutazione ai sensi art 29 comma 2 CCNL 23.12.1999 -



Dei compensi professionali eventualmente percepiti ai sensi dell'art. 37 del CCNL 23.12.1999 e dell'art. 18 della L. 109/94 e s.m.i. non si tiene conto nel determinare la retribuzione di risultato, che resta pertanto invariata a prescindere da detti incentivi.

f) Tempi di liquidazione delle retribuzioni di risultato

La retribuzione di risultato è liquidata a conclusione del procedimento di valutazione, entro l'anno successivo all'esercizio oggetto di osservazione.

Si precisa che alla data odierna è possibile quantificare la decurtazione del fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010 (punto a) proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio e alle quote da destinare all'interim.

In particolare la decurtazione è la seguente:

Descrizione	Importo	
Fondo di posizione		286.500,00
<i>Decurtazione lorda del 23,53% del fondo di posizione</i>	67.413,45	
<i>Quota destinata alla retribuzione di risultato degli interim – definita dall'accordo – 60% del risparmio sulla posizione = 99.585,63*60%</i>	59.751,38	
<i>Decurtazione netta del 23,53% del fondo di posizione</i>		7.622,07
FONDO DI POSIZIONE AL NETTO DELLA DECURTAZIONE		278.837,93
Fondo di risultato		94.337,19
<i>Decurtazione lorda del 23,53% del fondo di risultato oggetto della decurtazione 91.087,00</i>	21.432,77	
<i>Quota destinata alla retribuzione di risultato degli interim – definita dall'accordo – intero risparmio sul risultato</i>	30.705,73	
<i>Decurtazione netta del 23,53% del fondo di posizione</i>		0
FONDO DI RISULTATO AL NETTO DELLA DECURTAZIONE		94.337,19
TOTALE FONDO DECURTATO		373.175,12


L'ulteriore decurtazione di 7.622,07 costituisce economia di bilancio.

Three handwritten signatures are present: one in red ink on the left and two in blue ink on the right.

Moncalieri, 18 febbraio 2013


Per la delegazione di parte pubblica rappresentata dal

Dr. Fausto Pavia




Per i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali di Categoria firmatarie del CCNL


CGIL FP Dirigenza, Dott. Giuliano Nozzoli



CISL FPS Dirigenza, Dott. Roberto Loiacono



UIL Dirigenza, Giacomino Ballurio



DIREL, Arch. Giuseppe Pomero

NON SOTTOSCRIVE –
PRESENTA DICHIARAZIONE A VERBALE

Dichiarazione a verbale.

La Direl non sottoscrive l'ipotesi di accordo per la destinazione delle risorse dell'anno 2012 Dirigenza con particolare riferimento ai criteri generali per la remunerazione degli incarichi ad interim per le seguenti motivazioni:

la Direl, con nota a firma del segretario nazionale del 2-10-2012, aveva invitato l'amministrazione a rivedere il sistema di riconoscimento economico degli incarichi ad interim, in quanto la vigente clausola contrattuale non contempla un adeguato corrispettivo in caso di concentrazione di incarichi solo su alcuni dirigenti. La clausola limitativa individuale dei compensi, che era stata introdotta per la prima volta quando un solo dirigente era vacante per metà anno (2011), non risulta evidentemente adeguata ad una situazione di vacanza di quattro dirigenti e alla concentrazione di incarichi ad interim non equamente distribuiti tra i diversi dirigenti rimasti in servizio nell'anno 2012.

L'Amministrazione, con la conclusione della contrattazione, ha confermato la volontà di non rimuovere il limite individuale introdotto nel 2010 (50% indennità di posizione del dirigente incaricato), limite che comporta un'illogica ed iniqua penalizzazione a carico dei dirigenti ai quali sono stati assegnati il maggior numero di incarichi ad interim e per maggiore durata. Anzi ha aumentato la percentuale dell'indennità di posizione del posto vacante dal 50% al 60% a vantaggio dei dirigenti che hanno avuto meno incarichi e per minor tempo mantenendo il limite più gravoso inerente i dirigenti che hanno avuto gli incarichi più gravosi.

Il mantenimento della limitazione introdotta nel 2010 risulta illogico in quanto decurta quasi a metà la retribuzione di risultato di alcuni dirigenti e lascia invece intatta la remunerazione di chi abbia avuto incarichi brevi e relativi a singoli servizi, in contrasto con i criteri meritocratici e con ogni ragionevole principio di parità di trattamento.

Moncalieri 18/2/2013

Il Rappresentante Direl Piemonte

Arch. Giuseppe Pomero

